

Architettura istituzionale del servizio ferroviario in Italia

Ruolo e funzioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dott.ssa Daniela Chirico

Direzione Generale Trasporto ed Infrastrutture Ferroviarie – Div. 5

Ing. Emanuele Abbasciano

Ufficio per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime – Div. 2

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


BOLOGNA, 20-21 Maggio 2025



SOMMARIO

- Introduzione
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Articolazione del Ministero
- Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
- Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime
- Conclusioni

STORIA DELLE FERROVIE IN ITALIA





ISTITUZIONE DEL MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) è stato istituito dal D.lgs. 300/1999 di riforma dell'organizzazione del Governo.



Sono state trasferite in capo a tale Ministero le funzioni e i compiti dei precedenti Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (fatte salve quelle attribuite ad altri ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).





RESPONSABILITA' DEL MIT

Programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale e delle opere pubbliche di competenza dello Stato

Politiche urbane e dell'edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle città e delle aree metropolitane

Attività relative a trasporti, viabilità e logistica sul territorio e che includono navigazione, sicurezza e trasporto marittimo e nelle vie d'acqua interne; aviazione civile e trasporto aereo; e circolazione, sicurezza e trasporto terrestre



ARTICOLAZIONE DEL MINISTERO

DPCM n. 198 del 27/10/2023, DPCM n. 186 del 30/10/2023, DM 386 del 11/10/2021





Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 186/2023

Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 2

Organizzazione centrale e periferica

Comma 1

Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in quattro Dipartimenti, come di seguito indicati:

- ***Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto;***
- ***Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;***
- ***Dipartimento per i trasporti e la navigazione;***
- ***Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione.***

Comma 2

*I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle **sedici direzioni generali** di cui al Capo III, e assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero [...].*



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 186/2023

Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 2

Organizzazione centrale e periferica

Comma 1

Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in quattro Dipartimenti, come di seguito indicati:

- **Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto;**
- **Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;**
- **Dipartimento per i trasporti e la navigazione;**
- **Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione.**

Comma 2

I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle **sedici direzioni generali** di cui al Capo III, e assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero [...].



DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

DPCM n. 186 del 30/10/2023

Assicura l'esercizio delle funzioni di:

- *Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali;*
- *Pianificazione generale delle infrastrutture;*
- *Gestione dei programmi di iniziativa europea di settore;*
- *Pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;*
- *Predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;*
- *Vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata all'adempimento degli obblighi convenzionali;*
- *Pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;*
- *Pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria.*



DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

DPCM n. 186 del 30/10/2023

***Direzione generale per lo sviluppo
del territorio e i progetti
internazionali***

***Direzione generale per le strade e
la sicurezza delle infrastrutture
stradali***

**DIPARTIMENTO PER LE
INFRASTRUTTURE E LE
RETI DI TRASPORTO**

***Direzione generale per le
autostrade e la vigilanza sui
contratti di concessione
autostradale***

***Direzione generale per il trasporto
e le infrastrutture ferroviarie***



DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

DPCM n. 186 del 30/10/2023

***Direzione generale per lo sviluppo
del territorio e i progetti
internazionali***

***Direzione generale per le strade e
la sicurezza delle infrastrutture
stradali***

**DIPARTIMENTO PER LE
INFRASTRUTTURE E LE
RETI DI TRASPORTO**

***Direzione generale per le
autostrade e la vigilanza sui
contratti di concessione
autostradale***

***Direzione generale per il trasporto
e le infrastrutture ferroviarie***



Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie



DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Competenze

Attività di vigilanza sull'attuazione dell'atto di concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ferme restando le competenze di ANSFISA

Contratto di servizio per il trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza e regolamentazione dell'attività in materia di trasporto merci per ferrovia

Rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie

Interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica, riferita all'esercizio e all'infrastruttura

Rapporti con organismi di certificazione notificati

Rapporti con gli organismi dell'Unione europea per la definizione delle norme di settore e delle specifiche tecniche per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo

Rapporti internazionali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro



DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie è articolata in **sei uffici di livello dirigenziale non generale**, denominati **divisioni**, che svolgono i compiti a ciascuna di esse assegnati.

Divisione I

Affari generali, bilancio e attività internazionali

Divisione II

Infrastrutture ferroviarie contratto di programma

Divisione III

Servizi di trasporto ferroviario

Divisione IV

Licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario e liberalizzazione

Divisione V

Interoperabilità ferroviaria, trasporto merci pericolose per ferrovia, normativa di settore e rapporti con gli Organismi europei e internazionali

Divisione VI

Vigilanza sull'atto di concessione, contratto di programma-parte servizi e ferrovie storiche e turistiche



DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie è articolata in **sei uffici di livello dirigenziale non generale**, denominati **divisioni**, che svolgono i compiti a ciascuna di esse assegnati.

Divisione I

Affari generali, bilancio e attività internazionali

Divisione II

Infrastrutture ferroviarie contratto di programma

Divisione III

Servizi di trasporto ferroviario

Divisione IV

Licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario e liberalizzazione

Divisione V

Interoperabilità ferroviaria, trasporto merci pericolose per ferrovia, normativa di settore e rapporti con gli Organismi europei e internazionali

Divisione VI

Vigilanza sull'atto di concessione, contratto di programma-parte servizi e ferrovie storiche e turistiche



DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Competenze Divisione V

Regole e specifiche tecniche di interoperabilità e relativi processi di deroga inclusi i rapporti con gli Organismi europei

Rapporti con l'Agenzia dell'Unione Europea per le ferrovie (ERA) e con l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), nelle materie di competenza

Attività di Autorità preposta ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. n. 57 del 2019, inclusi i rapporti con l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano (ACCREDIA)

Partecipazione alle attività del Comitato di cui all'art. 51 della direttiva (UE) 2016/797 "Comitato Interoperabilità e Sicurezza delle Ferrovie" (RISC) in rappresentanza dell'Italia

Disciplina del trasporto merci pericolose per ferrovia, normativa nazionale ed internazionale (RID); comitati tecnici dell'OTIF (Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose e Commissione di esperti tecnici)

Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea per la definizione e l'attuazione degli atti nelle materie di competenza



Normativa di riferimento trasporto merci pericolose per ferrovia

D.lgs. 35/2010 del 27 gennaio 2010 "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose"

- Art. 7. – modifica dell'art. 35 del DPR n° 753 del 11 Luglio 1980
- Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose

Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)

- Capitolo 1.3 – Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose
- Capitolo 1.4 – Obblighi di sicurezza degli operatori
- Capitolo 1.11 - Piani di emergenza interni per le stazioni di smistamento

Decreto Ministero dell'ambiente n. 261 del 20 ottobre 1998 - "Misure di sicurezza per gli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del decreto ministeriale 5 novembre 1997".

Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti del MIT n. 31 del 22 maggio 2018 di attuazione della Direttiva del Ministro dei trasporti n. 238 del 8/5/2018 recante «Disposizioni in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose di cui al RID, allegato II della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 35».



Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime



Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime - 1/4

L'Ufficio investigativo svolge, anche in collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i compiti di cui

- al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, attuativo della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie, in materia di incidenti ferroviari,*
- al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi,*
- e all'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.*



Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime - 2/4

L'attività dell'Ufficio investigativo ha come obiettivi la prevenzione di incidenti ed inconvenienti futuri e il miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario, del trasporto ad impianti fissi e di quello marittimo.

Tali obiettivi vengono perseguiti mediante

- attività “investigative” per l’individuazione dei fattori causali, concausali e sistematici che hanno determinato incidenti o inconvenienti di esercizio,*
- formulazione di “Raccomandazioni di sicurezza” destinate agli operatori del settore e finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza.*



Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime - 3/4

Con riguardo al settore ferroviario, il Capo V “Indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti” del decreto legislativo n. 50/2019 descrive i compiti dell’Ufficio investigativo (Organismo investigativo nazionale ai sensi della Direttiva 2016/798), definendo i criteri secondo cui devono (in caso di incidenti gravi) o possono (incidenti non gravi o inconvenienti) essere svolte le indagini.

Ai sensi degli articoli 21 (c.4) e 26 del D. Lgs. 50/2019, l’indagine non è sostitutiva di quelle che potrebbero essere svolte in merito dall’Autorità Giudiziaria e non mira in alcun caso a stabilire colpe o responsabilità; la Relazione e le relative raccomandazioni di sicurezza non costituiscono in alcun caso una presunzione di colpa o responsabilità.



Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime - 4/4

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/572 del 24 aprile 2020 stabilisce il formato da seguire nelle relazioni d'indagine su incidenti e inconvenienti ferroviari, secondo un indice ben definito, il cui capitolo conclusivo contiene le Raccomandazioni di sicurezza.

Le Relazioni d'indagine conclusive e le Raccomandazioni emesse, oltre ad essere pubblicate sul sito istituzionale della Direzione, vengono condivise con gli altri stati membri tramite l'Agenzia ferroviaria europea (ERA).



ANSFISA

La nascita dell'ANSF e il trasferimento di alcune competenze dal Ministero all'Agenzia

L'ANSF, istituita con D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 162 'Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie' nasce come **organismo nazionale** a cui sono assegnati i compiti di **Autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano** di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE.

L'Agenzia ha **piena operatività dall'estate del 2008**, quando si accorpano in un solo ente indipendente le competenze in materia di sicurezza che nella fase transitoria erano esercitate da uffici del MIT e da RFI.

Il Ministero effettua attività di vigilanza sull'attuazione dell'atto di concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ferme restando le competenze dell'Agenzia.





DA ANSF AD ANSFISA



AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF e diventata operativa dal 2020.






L'ANSFISA, con riguardo al settore ferroviario, svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dal **decreto legislativo n. 50 del 2019**, di attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie e dal decreto legislativo n. 57 del 2019, attuativo della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.



AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

ANSFISA





Quarto pacchetto ferroviario



QUARTO PACCHETTO FERROVIARIO

*Il quarto pacchetto ferroviario innova profondamente il quadro regolamentare nel settore ferroviario e propone un **approccio integrato** volto a rivitalizzare il trasporto ferroviario dell'UE per favorire la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo.*

*Con il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112 è stata recepita la direttiva 2012/34/UE, che ha istituito lo **spazio ferroviario unico europeo** che costituisce la normativa di riferimento per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi ferroviari.*





QUARTO PACCHETTO FERROVIARIO

Decreto legislativo 50/2019



Direttiva UE 2016/798

Sicurezza delle ferrovie

Decreto legislativo 57/2019



Direttiva UE 2016/797

Interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea

Decreto legislativo 139/2018



Direttiva UE 2016/2370

l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria



QUARTO PACCHETTO FERROVIARIO

Settori di intervento

1

Garantire l'efficienza e l'omologazione delle norme al fine di ridurre gli oneri tecnici e amministrativi per le imprese ferroviarie e favorire l'ingresso di nuovi operatori sul mercato. L'attuazione di tali misure dovrebbe tradursi in una riduzione del 20% sia dei tempi di accesso al mercato per i nuovi operatori, sia del costo e della durata delle procedure di autorizzazione del materiale rotabile, con un risparmio complessivo per le imprese stimato in circa 500 milioni di euro entro il 2025;

2

Migliorare la qualità e diversificare l'offerta di servizi grazie all'ingresso di nuovi operatori nella gestione del trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia a decorrere dal dicembre 2019. L'attuazione di tali misure, associate alle riforme strutturali, dovrebbe assicurare, entro il 2035, più di 40 miliardi di euro di benefici finanziari ai cittadini e alle imprese;



QUARTO PACCHETTO FERROVIARIO

Settori di intervento

3

Al fine di scongiurare i conflitti di interesse e garantire a tutte le imprese un accesso non discriminatorio al mercato, garantire una gestione più equa ed efficiente della rete, rafforzando il ruolo dei gestori dell'infrastruttura per quanto riguarda il controllo di tutte le funzioni centrali della rete ferroviaria e stabilendo l'indipendenza operativa e finanziaria dei gestori dell'infrastruttura da tutti gli operatori che forniscono servizi di trasporto ferroviario;

4

Assicurare la presenza di personale qualificato e motivato per operare in un contesto innovativo e competitivo derivante dalla maggiore apertura dei mercati ferroviari.



Grazie per l'attenzione

- Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Dott.ssa Daniela Chirico - Funzionario Div. 5

- Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime

Ing. Emanuele Abbasciano – Dirigente Div. 2



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*